

IN BREVE n. 039-2012
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

NOMINA DIRETTORE UOC SECONDO BUONA FEDE E CORRETTEZZA

In termini generali, la procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario è retta dal diritto privato e non ha natura concorsuale, con la conseguenza che, dovendosi valutare la validità dell'atto di conferimento soltanto sulla base delle norme e dei principi del diritto privato, l'eventuale inosservanza dei doveri di correttezza e buona fede, se può giustificare una pretesa risarcitoria dei candidati non prescelti, non può giustificare l'annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico.

da DoctorNews 21 settembre 2012 - avv. Ennio Grassini

L'ANTICIPO BRUCIA LA DOMANDA DEL MEDICO

da Sole 24 ore - risposta 3190

D - Siamo dell'ufficio personale di una grande azienda ospedaliera universitaria, la cui direzione aziendale intende avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di Lavoro con i dipendenti che hanno 40 più anni di anzianità contributiva.

Molti dirigenti medici, per aggirare tale risoluzione chiedono, anche molto prima del loro limite di età, di trattenersi in servizio ai sensi del Collegato lavoro, fino a 70 anni o, se precedente, fino alla data del raggiungimento del 40esimo anno di effettivo servizio.

Quale è la norma prevalente: quella che, esercendo un potere datoriale consente all'azienda la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, o, invece, quella che riconosce al dirigente medico il diritto individuale di restare in servizio oltre il limite di età?

È sostenibile che l'azienda possa non accogliere tali richieste in quanto «intempestive» e procedere comunque alla risoluzione unilaterale?

R - Ritengo che l'Amministrazione abbia ragione. Infatti ai sensi dell'articolo 72 del Dl. n. 112 del 2008, l'Azienda ospedaliera datore di lavoro può risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti dei dirigenti medici che hanno maturato 40 o più anni di contributi e l'eventuale domanda, presentata dagli interessati, di rimanere in servizio fino al raggiungimento del 40° anno di servizio effettivo e comunque non oltre il 70° anno di età, ai sensi dell'articolo 22 della legge 183/2010, si deve ritenere irricevibile, in quanto intempestiva, essendo stata presentata prima del raggiungimento dell'età pensionabile. Stante, comunque, la delicatezza e particolarità della problematica in questione, potrebbe essere utile sentire la Funzione pubblica sull'argomento.

L'ORGANICO AFFOLLATO IMPEDISCE LA PROSECUZIONE

da Sole 24 ore - risposta3191

D - Sono assistente amministrativo presso una Asl. Ho 64 anni e 32 anni di anzianità di servizio. L'anno scorso (ottobre 2011) ho chiesto il trattenimento in servizio per un biennio al raggiungimento del 65° annodi età (marzo 2013) visti i pochi anni di servizio, senza avere risposta da parte dell'Azienda sanitaria. Alla luce delle riforme sul lavoro, che cosa cambierà nei miei confronti: posso restare in servizio e così maturare ancora un pò di anzianità, oppure mi lasciano a casa?

Aggiungo che sono titolare purtroppo di due casi di legge 104 (due mie figlie)e sono stato eletto nelle rappresentanze sindacali (Rsu) per tre anni.

R - Sì. Il lettore potrà chiedere di restare in servizio per un ulteriore biennio, dopo il raggiungimento del nuovo requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia, previsto dall'articolo 24 della legge 214/2011, e l'amministrazione potrà accordare il trattenimento in servizio, salvo che l'organico della sua amministrazione non risulti in soprannumero, nel qual caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 11 del Dl 95/2012, vige il divieto di trattenimento in servizio per tutta la durata del predetto soprannumero.

ADOZIONE INTERNAZIONALE - ANCHE IL PAPA IN CONGEDO

da Sole 24 ore - risposta 3211

D - Vorrei sapere se, nel caso di una adozione internazionale, il padre ha diritto alla paternità obbligatoria al posto della moglie che ne abbia fatto rinuncia (maternità obbligatoria). Inoltre, nella condizione in cui il padre è un dipendente a tempo indeterminato e la madre una libera professionista iscritta alla gestione separata, quanti mesi spetterebbero al padre all'80 per cento?

R - Come prevede l'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore, con decorrenza dalla data di inserimento del figlio adottivo nel nucleo familiare.

L'articolo 31 della stessa norma dispone poi che il medesimo congedo, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al padre lavoratore.

La circostanza in esame, e cioè il fatto che ci si trovi in presenza di un'adozione internazionale, non differisce minimamente da quella ordinaria e, pertanto, se la madre rinuncia, si ritiene che il padre possa fruire di tutti e 5 i mesi previsti per la generalità dei casi.

IL PADRE DETRAE AL 19% IL RISCATTO PER LA FIGLIA

da Sole 24 ore - risposta 3202

D - Mia figlia, di anni 28, laureata in medicina nell'ottobre 2011, da giugno2012 è entrata in specialità (borsa di studio) e, pertanto, dalla stessa data è iscritta alla gestione separata Inps e all'Enpam.

Sto considerando di riscattare, nel 2013, i 6 annidi laurea, ma vorrei sapere se ciò porterà a mia figlia un vantaggio, in modo particolare, in termini di età pensionabile e, in caso affermativo, di quanto tempo. Gradirei, inoltre, avere un parere sul merito del riscatto. Infine, vorrei sapere se l'importo che io (attualmente dipendente) andrò a versare per il riscatto, potrà da me essere dedotto senza limite, oppure detratto.

R - La giovane età della figlia della lettrice non consente di poter effettuare simulazioni così a lungo termine. In base ai dati forniti, il sistema di calcolo applicabile è quello contributivo salvo che alla data del 31 dicembre 1996 - possa vantare una qualche contribuzione. Se alla citata data fosse

priva di contribuzione secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 11 del DI 201/2011, il diritto a pensione dovrebbe essere perfezionato nel 2050 quando, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica allegata al citato decreto legge, l'età richiesta, compresi gli adeguamenti alla speranza di vita, sarà pari a 66 anni e 9 mesi. Il riscatto della laurea farebbe conseguire la pensione, indipendentemente dall'età anagrafica, tra il 2049 e il 2050. Tuttavia, si deve segnalare che il riscatto comporterà sicuramente un maggior trattamento previdenziale poiché i versamenti vanno ad incrementare il montante individuale dell'interessata che sarà oggetto di rivalutazioni nel corso degli anni.

Si deve segnalare come la presenza di più contribuzioni (gestione separata, Enpam, oltre a quella definitiva una volta conseguita la specializzazione) potrebbero far risultare più conveniente ricorrere alla totalizzazione nazionale (Dlgs 42/2006). A tal fine, a legislazione invariata, i 40 anni di contribuzione risulterebbero perfezionati nel 2045.

Per quanto attiene la seconda parte della domanda, si precisa come il versamento di contributi per il riscatto del corso di laurea di familiari a carico (reddito inferiore a euro 2.840,51) permetta al contribuente di beneficiare di una detrazione nella misura del 19% del predetto importo. Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo

AGENZIA DELLE ENTRATE - CHIARIMENTI A QUESITI

L'Agenzia delle Entrate pubblica con la Circolare n. 35/E del 20 settembre i rilievi interpretativi riguardanti i quesiti sollecitati al MAP del 31 maggio u.s..

Dal reddito d'impresa al reddito di lavoro autonomo, il Fisco chiarisce alcuni aspetti riguardanti l'agevolazione ACE, la compilazione dell'Unico in caso di società non operative, il regime fiscale delle spese per la formazione professionale continua obbligatoria e dell'utilizzo promiscuo dell'immobile, le operazioni con fornitori black list e la fatturazione di operazioni intracomunitarie.

2.1 - Spese per la formazione professionale continua obbligatoria

Domanda

L'articolo 54, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR), dispone che "[...] *le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare*", introducendo, di fatto, una presunzione legale di inerenza attenuata secondo cui una quota-parte di tali spese, forfettizzata nella misura del 50 per cento è da ritenersi sostenuta per finalità di carattere ludico o, comunque, extra-professionale. Si chiede se la predetta disposizione operi o se, invece, più coerentemente, non rilevi, con riferimento alle spese di pura partecipazione (quindi, con esclusione delle spese di vitto e alloggio) per la formazione continua obbligatoria che determinate categorie di soggetti (tipicamente, gli iscritti in albi professionali), per espressa previsione normativa e ordinamentale, sono obbligate a sostenere e in relazione alle quali pare fuor di dubbio un vincolo di inerenza pieno rispetto all'esercizio della propria attività professionale.

Risposta

Il comma 5 dell'articolo 54 del TUIR, prevede, fra l'altro, la deduzione dal reddito di lavoro autonomo, nel limite del 50 per cento, delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.

Si ritiene che detta disposizione, non operando alcuna distinzione circa la natura del corso, sia applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali.

2.2 - LAVORO AUTONOMO - Utilizzo promiscuo dell'immobile

Domanda

Un contribuente, titolare di reddito di lavoro autonomo, utilizza promiscuamente l'immobile nel quale risiede. Le stanze dedicate ad attività professionale (studio, sala riunioni e sala d'attesa) occupano uno spazio pari a 75 mq sui 125 mq complessivi, e cioè una percentuale pari al 60 per cento dell'unità immobiliare.

Si chiede se in questo caso:

- sia obbligatorio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 54, comma 3, del TUIR dedurre una somma pari al 50 per cento della rendita dell'immobile, o sia consentito derogare alla disposizione, dimostrando l'effettivo utilizzo professionale di una quota superiore dell'immobile, portando così in deduzione la rendita anche per una quota percentuale superiore (nel caso specifico il 60 per cento);
- sia possibile dedurre le spese relative alle singole utenze (acqua, luce, gas) in relazione alla percentuale sopra determinata.

Risposta

L'articolo 54, comma 3, del TUIR stabilisce che per gli immobili utilizzati promiscuamente dal professionista, la rendita catastale è deducibile nella misura del 50% a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte e della professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili.

La disposizione in esame, stabilendo una forfetizzazione, ha la duplice finalità di semplificare il calcolo del reddito e di evitare l'insorgere di contenziosi riguardanti la determinazione della effettiva porzione di immobile destinata allo svolgimento dell'attività professionale.

Ai fini della deduzione del 50% della rendita, quindi, è irrilevante la porzione dell'unità immobiliare che il professionista decide di utilizzare per lo svolgimento dell'attività professionale, una sola stanza ovvero più della metà dell'immobile come nella fattispecie rappresentata. In altri termini, pur potendo il contribuente dimostrare l'utilizzo effettivo dell'immobile per fini professionali in una misura superiore a quella stabilita forfetariamente dal comma 3 dell'articolo 54 del TUIR, quest'ultima non è derogabile. Le spese per i servizi relativi all'immobile sono anch'esse deducibili nella misura forfetaria del 50 per cento

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circ. n. 35 del 20.09.2012 (documento 154)

INTERESSI LEGALI VIGENTI

(art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

dal	al	Interesse legale	disposizione normativa
21.04.1942	15.12.1990	5,0%	
16.12.1990	31.12.1996	10,0%	Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997	31.12.1998	5,0%	Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5%	D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5%	D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3,0%	D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004	31.12.2007	2,5%	D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008	31.12.2009	3,0%	D.M. 12 dicembre 2007
01.01.2010	31.12.2010	1,00%	D.M. 4 dicembre 2009
01.01.2011	31.12.2011	1,50%	D.M. 15 dicembre 2010
➤ 01.01.2012		➤ 2,50%	➤ D.M. 12 dicembre 2011

Per i riscatti nell'ENPAM in caso di dilazione dei pagamenti viene applicato il tasso legale in ragione di anno, pro tempore vigente.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Chirurgia Italiana

Data di emissione il **23 settembre 2012**



di Angelo Merenda raffigura in grafica stilizzata su campo bianco, la figura di un uomo composta dai "ferri" utilizzati in chirurgia. Completano il francobollo le leggende "UNITÀ E VALORE CHIRURGIA ITALIANA" e "CONGRESSO CHIRURGHI ITALIANI", la data "ROMA 23-27 SETTEMBRE 2012", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,60".

DALLA CASSAZIONE e DAL TRIBUNALE

Congedo matrimoniale - Termini di fruizione

Il periodo del congedo matrimoniale può essere goduto anche in un momento successivo alla celebrazione del matrimonio, purché in rapporto strettamente causale con essa.

Tribunale di Milano - sentenza 31 gennaio 2005

False dichiarazioni e truffa ai danni dell'Inps

Commette reato di truffa aggravata, e non violazione amministrativa, colui che, mediante false dichiarazioni, ottenga l'erogazione di prestazioni previdenziali non dovute.

Corte di Cassazione - Sentenza n. 31493 del 2 agosto 2012

False dichiarazioni e truffa ai danni dell'Inail

Commette reato di "falsità ideologica" (articolo 483 c.p.) il datore di lavoro che, durante l'inchiesta di infortunio subito da un lavoratore, rilascia false dichiarazioni ai funzionari dell'Inail circa la dinamica stessa dell'infortunio.

La reclusione in questi casi non può essere inferiore a tre mesi.

Corte di Cassazione sezione IV penale - Sentenza n. 24574 del 20 giugno 2012

CODICE PENALE

Art. 483 - FALSITA' IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

OBBLIGHI PEC

Sono tenuti a dotarsi di indirizzo Pec (posta elettronica certificata) secondo il D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 articolo 16 commi 6, 7 e 8 le seguenti categorie: tutte le imprese costituite in forma societaria, i professionisti iscritti ad albi o elenchi professionali, le pubbliche amministrazioni.

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

ALCUNE SCADENZE DEL MESE DI OTTOBRE

mercoledì 10	-versamento all'INPS contributi colf trimestre luglio-agosto-settembre
lunedì 15	-versamento delle ritenute IRPEF dei dipendenti per il mese di settembre -versamento dei contributi INPS per i dipendenti relativi al mese di settembre -versamento INPS contributo sui redditi da lavoro autonomo per collaborazioni professionali non a carattere medico
sabato 27	-nella notte tra sabato e domenica ritorno all'ora solare
martedì 30	-termine ultimo per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dal 1 del mese e per il versamento per taciti rinnovi dell'imposta annuale di registro pari al 2% del canone con un minimo di € 67 (mod. F23 codice 115 T per prima annualità, codice 12 T per annualità successive alla prima e codice 114T per annualità derivanti da contratti prorogati dopo la scadenza) -termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di cessazione di attività agli uffici IVA per coloro che hanno cessata l'attività a fine settembre
mercoledì 31	-annotazioni periodiche IVA -scade il termine per la registrazione delle fatture di acquisto delle quali il contribuente è venuto in possesso nel mese precedente -ultimo giorno per le annotazioni sul registro IVA della scheda carburante relativa al mese di settembre -versamento del canone RAI-TV del 4 trimestre -termine per procedere al pagamento della tassa automobilistica di iscrizione nei pubblici registri per i veicoli nuovi immatricolati fino al decimo giorno precedente, se la data di immatricolazione e' compresa negli ultimi dieci giorni del mese il pagamento deve essere eseguito entro la fine del mese successivo -revisione veicoli immatricolati nel 2008 o con ultima revisione nel 2010 (mese di immatricolazione o revisione: ottobre) -versamento mediante MAV contributo reddituale quota B del Fondo generale ENPAM

Gli adempimenti in genere (compresi quelli di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadere in un giorno festivo ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile, del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 1994 numero 330 convertito in legge 27 luglio 1994 numero 473 e dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997 numero 241, sono considerati tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo. Tuttavia consigliamo quando la scadenza corrisponde a un giorno festivo di effettuare il pagamento anticipatamente se viene effettuato in banca, mentre se viene effettuato all'Ufficio postale può essere posticipato.

Ricordiamo che in campo fiscale non sono tenute valide le annotazioni in matita.

AGENZIA DELLE ENTRATE - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE STRUMENTALE

Domanda

L'affitto di un immobile strumentale (categoria A/10) ad un privato da parte del proprietario professionista è soggetto a fatturazione?

Risponde A.Giordano

L'affitto dell'immobile non costituisce operazione rientrante nell'attività di lavoro autonomo e, pertanto, i canoni di locazione percepiti dal professionista, essendo esclusi dall'Iva, non devono essere fatturati. I canoni, infatti, si configurano, ai sensi dell'articolo 36 del Tuir, come redditi di

fabbricati. La norma richiamata prevede che costituisce reddito di fabbricati il reddito medio ordinario ritraibile dalle unità immobiliari urbane. Il reddito medio ordinario è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe.

PENSIONE IN PILLOLE

In previdenza: rottamazione e equilibri di cassa

Crisi in previdenza e provvedimenti per la sostenibilità di cassa, ma ancora una volta la previdenza è il cuscinetto nel mondo del lavoro.

Si parla di spendine review, previsti 2.200 esuberi all'Inps, 1.300 all'Inail, nel pubblico impiego tagli sui dirigenti e sugli impiegati...non per dare lavoro ai giovani, ma per risparmiare. Risparmiare sulle spalle dei lavoratori, risparmiare accollando però il fardello sulla mamma previdenza: meno entrate contributive, ma maggiori esborsi per trattamenti di pensione.

Ecco perché poi la previdenza va male....e qualcuno ventila che presto ci sarà qualcosa anche per la Fiat...

Già in passato il sistema previdenziale in Italia per esempio è stato utilizzato spesso come ammortizzatore sociale per risolvere i problemi occupazionali prodotti dalle ristrutturazioni delle imprese.

Un esempio quello delle Ferrovie dello Stato interessate da un processo di ristrutturazione che continua da 25 anni . All'inizio del processo di ristrutturazione, nel 1987, le FS avevano 218.500 dipendenti che contribuivano al fondo pensioni, mentre lo stesso erogava circa 95.000 trattamenti previdenziali con un conto economico sostanzialmente in equilibrio.

Oggi dopo 25 anni di ristrutturazioni i dipendenti che contribuiscono al fondo pensioni dei ferrovieri sono poco più di 67.000 ed il fondo pensioni eroga oltre 250.000 trattamenti previdenziali. Il fondo pensioni ferrovieri, tra contributi previdenziali incassati e pensioni erogate, ha un passivo annuo di 4 Mld di euro.

Sostanzialmente il passivo medio di bilancio negli anni 80 è stato trasferito, però più che quadruplicato, al fondo pensioni ferrovieri.

FUNZIONE PUBBLICA - PERSONALE PART-TIME VERTICALE E CONGEDO PER FIGLI CON HANDICAP GRAVE

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota, prot. DFP n. 0036667 del 12 settembre 2012, ha fornito un parere in merito a quanto previsto dall'art. 42 comma 5 e ss., del D.L.vo n. 151 del 2001 (Congedo straordinario per i figli con handicap grave) relativamente al personale in regime di part time verticale:

per i lavoratori in part-time verticale, la durata del congedo straordinario per l'assistenza a persone con disabilità grave (articolo 42 comma 5 del DLgs 151/2001), va conteggiata in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate nell'anno e per tutto il periodo del part-time, non essendovi deroga specifica. In caso di ritorno alla prestazione a tempo pieno, il congedo già fruito andrà nuovamente riproporzionato e detratto dal complessivo periodo biennale per conoscere quanto ancora spetta al lavoratore per tale titolo.

Il testo del parere

Oggetto: congedo ex art. 42, comma 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001 - personale in regime di *part time* verticale.

Si fa riferimento alla mail del 10 aprile 2012, successivamente sollecitata, con la quale codesta Amministrazione ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 42, comma 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001, al personale dipendente con rapporto di lavoro di *part-time* verticale.

Nel merito si rappresenta quanto segue.

Il CCNL comparto ministeri del 16 maggio 2001, integrativo del CCNL del 16 febbraio 1999, all'art. 23 (applicabile alle agenzie fiscali in virtù di quanto disposto dall'art. 100 del CCNL comparto agenzie fiscali del 28 maggio 2004) ha disciplinato la fruizione dei congedi e permessi per il personale a tempo parziale. In tale clausola si prevede che al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano gli istituti normativi previsti dal medesimo contratto, in quanto compatibili, spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione. Il comma 11 del citato art. 23 stabilisce che le ferie, le festività soppresse e le altre assenze previste dalla legge e dal contratto nel caso di *part-time* verticale spettano in numero proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno, individuando specifiche deroghe. Tra queste deroghe non è menzionato il caso del congedo di cui all'art. 42, commi 5 ss., del d.lgs. n. 151 del 2001 e, pertanto, ad avviso dello scrivente, in caso di *part-time* verticale la sua durata deve essere riproporzionata in osservanza della regola generale espressa nella clausola, precisandosi che tale modalità applicativa continua a verificarsi sin quando perdura la situazione che l'ha originata, ossia sino a quando il dipendente fruisce del *part-time* verticale. Tale calcolo andrà effettuato sulla base delle giornate lavorative del dipendente per tutto il periodo in cui il lavoratore presta la sua opera in regime di *part time*, la cui durata è fissata in precedenza.

Nel caso di ritorno a tempo pieno, il periodo di congedo già fruito andrà poi riproporzionato (rapportandolo alla situazione di rapporto di lavoro a tempo pieno) e così detratto dal complessivo periodo biennale per conoscere il periodo di congedo residuo, ancora fruibile dal dipendente.

Per quanto riguarda la rilevanza dei periodi non lavorativi (ossia dei periodi durante i quali, in virtù dell'articolazione del *part-time* verticale la prestazione non deve essere resa), considerato che in generale i congedi possono essere fruiti in corrispondenza dei periodi in cui è dovuta la prestazione, ad avviso dello scrivente, il conteggio dovrebbe comprendere solo i mesi o le giornate coincidenti con quelli lavorativi. Le festività, le domeniche e le giornate del sabato (nel caso di articolazione dell'orario su 5 giorni alla settimana) ricadenti nel periodo non lavorativo dovrebbero essere escluse dal conteggio, con eccezione di quelle immediatamente antecedenti e seguenti il periodo se al termine del periodo stesso non si verifica la ripresa del servizio ovvero se il dipendente ha chiesto la fruizione del congedo in maniera continuativa.

**IN ALLEGATO A PARTE - FUNZIONE PUBBL. nota 36667 del 19.09.2012
(documento 155)**

ISTAT - LE CASSE DEI PROFESSIONISTI HANNO NATURA PUBBLICISTICA

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 227 del 28 settembre 2012 a pag.98 e 99, l'elenco 2012 della amministrazioni pubbliche inserite dall'Istat nel conto economico consolidato, individuato in relazione all'articolo 1 comma 3 della legge 31 dicembre 2009 numero 196-Legge di contabilità e di finanza pubblica.

Come lo scorso anno sono inserite anche le Casse di previdenza private confermando la loro natura pubblicistica che lo Stato attribuisce a questi enti, che a loro volta rivendicano un profilo privatistico.

SCADE IL TERMINE ULTIMO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA IMU SENZA MODULISTICA E REGOLAMENTAZIONE

Scade al 30 settembre 2012 il termine ultimo per la presentazione della denuncia IMU (data fissata

dal DI 16/12 sulle semplificazioni fiscali) senza modulistica e relative istruzioni. Si parla di una proroga con la prossima riunione del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre, salvo ulteriori slittamenti della decisione.

Nel frattempo l'utente non sa cosa fare ed è in balia del sentito dire....

Di fronte a questo disordine normativo la Feder.S.P.eV. (Federazione Sanitario Pensionati e Vedove) ha inoltrato formali proteste presso gli organi dello Stato.